

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ALLISIARDI LIVIO nella sua qualità di Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che, negli ultimi anni, sono state inoltrate, da parte di alcuni contribuenti, istanze di rateizzazione di debiti di natura tributaria che i medesimi hanno nei confronti del Comune.

In ragione della particolare congiuntura economica negativa che interessa l'attuale periodo, si ritiene opportuno introdurre nuove e più ampie modalità di rateizzazione nei confronti dei contribuenti che si trovano in situazione di provate difficoltà finanziarie.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che riconosce ai comuni e province la potestà regolamentare generale in materia di gestione delle entrate tributarie;

Ritenuto di modificare il regolamento generale delle entrate comunali inserendo il nuovo art. 10 bis nella stesura che segue:

Art. 10 bis – Dilazioni di pagamento

1. è concessa al contribuente, che si trova in una situazione di obiettiva temporanea difficoltà la rateizzazione dei debiti di natura tributaria, previa istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera al funzionario responsabile;

2. tale istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica degli atti attestando che per gli stessi non sia stato presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale;

3. che le sanzioni e gli interessi dell'avviso per il quale si chiede la rateazione del pagamento devono essere liquidati con la prima rata;

4. la concessione della rateizzazione del debito nel seguente modo:

- fino a € 200,00 non si procede a rateizzazione;
- da € 201,00 a € 5.000,00 fino a 6 rate mensili;
- oltre € 5.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- per somme superiori a € 10.000,00 è facoltà del contribuente richiedere ulteriore proroga fino ad un massimo di 24 rate mensili.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a 5.000,00 € il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale complessivo degli interessi e ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Sulle somme il cui pagamento è rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.

5. il beneficio concesso decade nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata e il pagamento dell'intero debito residuo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;

6. per i mancati versamenti entro il termine finale della rateazione si procederà al recupero coattivo delle somme.

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.,
- lo Statuto Comunale,
- lo Statuto del Contribuente, di cui alla L. 212/2000 e s.m.i.,
- il Regolamento Comunale di Contabilità,
- il D.Lgs. 546/1992 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 156/2015;
- il D.L. 50/17;

Dato atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del S.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Richiamato il parere del Revisore dei conti;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) Di modificare il regolamento generale delle entrate comunali inserendo il nuovo art. 10 bis nella stesura che segue:

Art. 10 bis – Dilazioni di pagamento

1. è concessa al contribuente, che si trova in una situazione di obiettiva temporanea difficoltà la rateizzazione dei debiti di natura tributaria, previa istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera al funzionario responsabile;

2. tale istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica degli atti attestando che per gli stessi non sia stato presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale;

3. che le sanzioni e gli interessi dell'avviso per il quale si chiede la rateazione del pagamento devono essere liquidati con la prima rata;

4. la concessione della rateizzazione del debito nel seguente modo:

- fino a € 200,00 non si procede a rateizzazione;
- da € 201,00 a € 5.000,00 fino a 6 rate mensili;
- oltre € 5.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- per somme superiori a € 10.000,00 è facoltà del contribuente richiedere ulteriore proroga fino ad un massimo di 24 rate mensili.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a 5.000,00 € il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale complessivo degli interessi e ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Sulle somme il cui pagamento è rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.

5. il beneficio concesso decade nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata e il pagamento dell'intero debito residuo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;

6. per i mancati versamenti entro il termine finale della rateazione si procederà al recupero coattivo delle somme.

2) Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale – Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO *

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa